

DELIBERAZIONE n. 22

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività, nomina delegazione trattante di parte pubblica e fissazione delle linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti con riferimento alla costituzione e alla destinazione del fondo 2020.

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di maggio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

			Pres.	Ass.
Ci ailim a	E	Dun of donte	v	
Cisilino	Eros	Presidente	X	
Casali	Gianluca	Componente	X	
Maestra	Claudio	Componente	X	
Paron	Paolo	Componente	X	
Peterlunger	Enrico	Componente	X	

Revisore Unico dei Conti

Pres. Ass. D'Alì Giovanni X

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Eros Cisilino nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale sono stati nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;

VISTO il D.P.Reg. n. 0218/Pres. del 16 ottobre 2015, con il quale è stato nominato componente del C.d.A. dell'ARLeF il Prof. Enrico Peterlunger, designato dall'Università degli Studi di Udine, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Burelli;

VISTA la deliberazione n. 50 del 13 novembre 2007 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del Regolamento per l'Organizzazione e funzionamento dell'ARLeF;

PRESO ATTO dell'avvenuto inserimento dell'ARLeF tra le Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia nell'area enti locali con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);

VISTO il combinato disposto di cui alla norma contenuta nella precitata legge regionale in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e dell'art. 9 del vigente Statuto dell'ARLeF, nelle more di un intervento di adeguamento ed aggiornamento delle norme statutarie e regolamentari in materia di ordinamento degli uffici e servizi, che si rende necessario in seno all'ARLeF:

RITENUTO di demandare alla competenza del Direttore, gli opportuni approfondimenti giuridici, normativi e contrattuali e relative implicazioni, afferenti ad attribuzione di progressioni economiche orizzontali all'interno della struttura dell'ARLeF, nonché tutti i necessari provvedimenti ed atti di gestione afferenti all'istituto e alla sottoscrizione, con le parti sociali, della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo e del successivo contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro la fine dell'esercizio corrente;

ATTESO che necessita, in primis, provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, con decreto del Direttore, adottando tutti i conseguenti atti di gestione e provvedimenti dispositivi definitivi di competenza, nel pieno rispetto delle vigenti fonti legislative e norme contrattuali in materia;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in virtù del quale, "... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

VISTO l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), in virtù del quale "Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016";

PRESO ATTO dunque che a valere sul 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 17, della precitata legge regionale n. 23/2019, non opera più il summenzionato vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ACCERTATO quindi che, il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito in passato la base applicativa e il tetto massimo di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio fino a tutto il 2019, fermo restando che il processo di reimplementazione del fondo risorse decentrate ha tenuto conto dei principi e dei criteri applicativi sanciti dal sistema normativo contrattuale di riferimento in vigore al 01/01/2017 per effetto, a valere da tale data, dell'avvenuto inserimento dell'ARLeF nel novero delle amministrazioni soggette all'applicazione del Comparto unico regionale e locale del F.V.G. – Area enti locali, di cui alle norme contrattuali contenute nel CCRL 01/08/2002, nel CCRL 07/12/2006 e s.m.i., come stabilito dall'art. 56 della succitata legge regionale n. 18/2016;

PREMESSO altresì che l'art. 4 del citato CCRL personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale – area enti locali del 01/08/2002, prevede che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 20 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 21;

RILEVATO che il predetto art. 4 dispone inoltre che la contrattazione decentrata integrativa non può essere in contrasto con le disposizioni risultanti dai contratti collettivi regionali o nazionali, né comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 20, fermo restando che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

ATTESO inoltre che l'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dalla contrattazione di primo livello tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO altresì l'art. 40, comma 3-quinquies, del succitato D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in virtù del quale, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

CONSIDERATO che per quanto sopra, si intende dare corso all'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla valutazione delle risorse in relazione all'incremento delle prestazioni, al miglioramento della produttività dei servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione delle professionalità e del merito, avendo riguardo inoltre all'impegno

individualmente profuso ed alla remunerazione a beneficio di figure professionali contraddistinte da specifiche funzioni e responsabilità, per il conferimento della premialità in rapporto al conseguimento e realizzazione degli obiettivi prefissi e dei risultati ottenuti;

RITENUTO che in riferimento e compatibilmente alle unità di personale in servizio nel 2020, dovrà essere garantita in seno al fondo risorse decentrate 2020 da costituire, adeguata copertura finanziaria a tutti gli istituti giuridico-economici previsti dal vigente CCRL ed applicabili in tema di trattamento economico accessorio, avuto riguardo comunque al disposto del precitato art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), richiamato in narrativa, ferma restando in ogni caso la disciplina dell'art. 33 del CCRL 01/08/2002 in forza della quale, gli oneri derivanti dagli incarichi di posizione organizzativa sono direttamente a carico del bilancio dell'ARLeF e pertanto non devono essere imputati a fondo risorse decentrate (art. 33, comma 4, dello stesso CCRL 01/08/2002);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 3 del 22/01/2020 "Approvazione della dotazione organica del personale, del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e relativi documenti";

VISTO altresì l'art. 17 del CCRL 01/08/2002, di disciplina del lavoro straordinario e ritenuto di dover stabilizzare le relative risorse a fondo anche per l'anno 2020 in riferimento e compatibilmente alle unità di personale in servizio;

RITENUTO di dover demandare a successivi atti di gestione del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché di ogni altro adempimento conseguente;

RILEVATO che per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica conferisca le direttive al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate dovute per l'anno 2020;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti da impartire a cura del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica incaricata di gestire il processo negoziale finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente, in particolare:

- in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;

- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCRL del Comparto unico regionale e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e della vigente contrattazione collettiva di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti per l'anno 2020;
- valutazione della possibilità di individuazione ed attribuzione di una progressione economica orizzontale, nell'ambito delle presenti linee d'indirizzo e direttive esecutive per l'anno 2020, finalizzate alla costituzione e successiva destinazione del relativo fondo per l'anno in corso, con copertura economico-finanziaria da attingere all'attuale disponibilità rilevata all'interno della parte stabile del fondo risorse decentrate 2020, demandando alla competenza del Direttore dell'ARLeF, in veste di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, gli opportuni approfondimenti giuridici, normativi e contrattuali e relative implicazioni, tenuto conto altresì delle disposizioni normative del nuovo iter negoziale che dovrà avviarsi tra la Funzione pubblica regionale e le parti sociali, finalizzato alla contrattazione collettiva regionale di Comparto Unico per il triennio 2019-2021 e che dovrà rivedere e garantire, in maniera sostenibile, precisi criteri di calcolo afferenti alla determinazione del fondo risorse decentrate per la parte strettamente stabile e fissa, affinché questa assicuri la necessaria capienza e copertura economico-finanziaria all'istituto in questione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del CCRL 01/08/2002, i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

PRESO ATTO delle risorse stabili e variabili ricalcolate secondo il criterio parametrico forfetario di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15/10/2018, Contratto collettivo del Comparto unico regionale e locale del personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016-2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 30/01/2020 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 18/12/2019 relativa all'adozione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire, col presente atto, le seguenti linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti impartite a cura del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica incaricata di gestire il processo negoziale

finalizzato alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'Ente a decorrere dal 2020, in particolare:

- in termini strategici, l'Amministrazione persegue l'obiettivo e la priorità di finalizzare le risorse all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;
- con le presenti direttive, l'Amministrazione intende richiamare e rispettare i principi ordinari in materia di premialità, con particolare riguardo alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, tenendo conto che l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta e ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività;
- in sede di programmazione finanziaria di esercizio in esercizio, l'Amministrazione si impegna altresì ad iscrivere in bilancio le necessarie poste e stanziamenti di spesa ad integrale copertura degli oneri imputabili al trattamento economico accessorio dovuto in favore del personale dell'Ente a ciò legittimato ed in conformità ai vincoli e ai limiti stabiliti dai CCRL del Comparto unico regionale e dalla contrattazione decentrata integrativa;
- le somme descritte dovranno essere ripartite ed assegnate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di personale, in conformità e nel rispetto delle disposizioni di legge e della vigente contrattazione collettiva di primo livello, nonché della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello aziendale al cui fine l'Ente dovrà avviare il relativo iter procedurale e tavolo negoziale a seguito della prima convocazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria per la stesura di una proposta ed ipotesi di preintesa fra le parti per l'anno 2020;
- valutazione della possibilità di individuazione ed attribuzione di una progressione economica orizzontale, nell'ambito delle presenti linee d'indirizzo e direttive esecutive per l'anno 2020, finalizzate alla costituzione e successiva destinazione del relativo fondo per l'anno in corso, con copertura economico-finanziaria da attingere all'attuale disponibilità rilevata all'interno della parte stabile del fondo risorse decentrate 2020, demandando alla competenza del Direttore dell'ARLeF, in veste di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, gli opportuni approfondimenti giuridici, normativi e contrattuali e relative implicazioni, tenuto conto altresì delle disposizioni normative del nuovo iter negoziale che dovrà avviarsi tra la Funzione pubblica regionale e le parti sociali, finalizzato alla contrattazione collettiva regionale di Comparto Unico per il triennio 2019-2021 e che dovrà rivedere e garantire, in maniera sostenibile, precisi criteri di calcolo afferenti alla determinazione del fondo risorse decentrate per la parte strettamente stabile e fissa, affinché questa assicuri la necessaria capienza e copertura economico-finanziaria all'istituto in questione;
- 2. di nominare contestualmente la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;
- 3. di dare atto che l'unico dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF, in qualità di funzionario responsabile del controllo interno di ragioneria, di economo e di vice consegnatario dei beni mobili dell'Ente, attualmente inquadrato nella categoria D,

posizione economica D5 del vigente C.C.R.L. del personale del Comparto unico regionale e locale del Friuli Venezia Giulia – Area non dirigenziale (area enti locali), con profilo professionale di specialista in attività amministrative e contabili, in relazione alle funzioni del profilo di appartenenza, nonché titolare di Posizione Organizzativa Gestione finanziaria, economato e patrimonio, a valere dal 01/01/2017, giusta decreto del Direttore dell'ARLeF n. 51 del 23/02/2017, ha diritto, in virtù del dispositivo della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 56 del 09/10/2019, ad una retribuzione di risultato pari alla misura minima del 30% della retribuzione di posizione in godimento (art. 44, comma 6, del citato vigente C.C.R.L. 07/12/2006) attribuita annualmente sulla base della valutazione ottenuta dallo stesso, con copertura economico-finanziaria direttamente imputabile a risorse di bilancio e pertanto al di fuori del fondo risorse decentrate di che trattasi;

- 4. di dare atto dell'attuale inesistenza di ulteriore personale dipendente a tempo indeterminato e dell'esistenza invece di un'unità di personale dipendente a tempo determinato dell'ARLeF di categoria non dirigenziale per il periodo intercorrente dal 01/01/2019 al 30/06/2020, nonché dell'impiego attuale, all'interno della struttura organizzativa ed amministrativa dell'Ente, di ulteriori unità di personale dipendente regionale in posizione di distacco presso l'ARLeF medesima;
- 5. di autorizzare il Direttore dell'ARLeF, in veste di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, a dare avvio alla relativa procedura negoziale e connesse relazioni tra la parte datoriale e la parte sindacale costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali competenti e alla sottoscrizione, con le parti sociali, della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo, nel rispetto dei vincoli e dei limiti risultanti dalla contrattazione collettiva di primo livello, dalle fonti legislative in materia e delle linee d'indirizzo e direttive esecutive impartite con il presente atto deliberativo;
- di delegare il Direttore dell'ARLeF alla sottoscrizione del successivo contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 in via definitiva entro la fine dell'esercizio corrente, non appena verrà costituito il fondo risorse decentrate per la medesima annualità di riferimento, adottando tutti i conseguenti atti di gestione e provvedimenti dispositivi definitivi di competenza, nel pieno rispetto delle vigenti fonti legislative e contrattuali in materia;
- 7. di demandare a successivi atti di gestione del Direttore, ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto dell'ARLeF e tenuto conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2, in tema di trattamento economico accessorio e premiante) quale allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché di ogni altro adempimento conseguente.

Il Direttore dott. William Cisilino Il Presidente Eros Cisilino

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere dott. Paolo Spizzo